# MARIA FEOLA\*

La circolazione del formante dottrinale nella giurisprudenza in tema di immissioni\*\*

SOMMARIO: 1. Il contributo della dottrina nei revirements della Cassazione in materia di immissioni. L'"interpretazione dicotomica" dell'art. 844 c.c. e la conseguente "prassi indennitaria". – 2. L'emersione di "contro-interessi" qualificati: la tutela della salute e dell'ambiente. – 3. L'interpretazione «unitaria e sistematica» dell'art. 844 c.c. e il suo accoglimento nella più recente giurisprudenza. La normale tollerabilità come unica regola di condotta che qualifica la liceità/illiceità delle immissioni. – 4. Il problema dell'interferenza della normale tollerabilità con le discipline di settore. – 5. L'ulteriore revirement della Cassazione e l'estensione dell'area del danno risarcibile. – 6. Danno in re ipsa e risarcibilità del solo danno-conseguenza: dal "danno presunto" al "danno che può essere provato mediante presunzioni".

1. Recenti sentenze della Cassazione<sup>1</sup> hanno riportato di attualità il dibattito sulla disciplina delle immissioni. Recepito, dopo molti decenni, quell'orientamento della dottrina che auspicava il ribaltamento delle "regole giurisprudenziali" che avevano caratterizzato per oltre sessant'anni l'interpretazione dell'art. 844 c.c., la tematica involge, oggi, anche la tipologia dei danni risarcibili e l'annosa questione del c.d. danno *in re ipsa*<sup>3</sup>.

Questo fenomeno si rivela di particolare rilievo anche per il civil-comparatista, sotto il profilo della circolazione dei formanti<sup>4</sup> dottrinali e giurisprudenziali pur all'interno di

<sup>\*</sup> Professore ordinario di Diritto privato comparato nel Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

<sup>\*\*</sup> Contributo sottoposto positivamente al referaggio secondo le regole del single blind peer-review.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Oltre alle decisioni cit. infra, v., ad es., Cass., Sez. II, 14 novembre 2024, n. 29393, in DeJure.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il riferimento è ad A. Procida Mirabelli di Lauro, *Immissioni e «rapporto proprietario»*, Camerino Napoli, 1984, p. 97 ss. Sottolinea come tale A. avesse rilevato che l'ambiguità dell'art. 844 riposasse non tanto nel testo, quanto «"nel dogmatismo delle 'regole giurisprudenziali' e nella prassi ermeneutica che di questo è stata offerta"», che «ha contribuito a generare una "reinterpretazione della norma da parte della giurisprudenza non sempre corretta"», F. Tuccillo, *Rapporti di vicinato e immissioni: dall'approccio casistico alla disciplina codicistica*, in *Annali Fac. Giur. Univ. Camerino*, 2024, p. 150, in nt. 84.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cass., Sez. VI, 18 luglio 2019, n. 19434, in *Danno resp.*, 2019, p. 767, con nota di A. VOLPATO, *Il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore intollerabili non può ritenersi sussistente* in re ipsa.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il merito di avere esaminato la figura del "formante" nell'ambito della scienza giuridica è, com'è noto, di R. SACCO, voce *Formante*, in *Dig. Disc. Priv.*, IV ed., *Sez. civ.*, VIII, Torino, 1991, p. 438 ss.; v., altresì, ID., *Introduzione al diritto comparato*, in *Tratt. di Dir. comp.* diretto da R. Sacco, V ed., Torino, 1992, p. 47 ss.; ID., in A. GAMBARO - R. SACCO, *Sistemi giuridici comparati*, *ivi*, Torino, 1996, p. 4 ss.

un medesimo ordinamento giuridico. Le vicende della disciplina delle immissioni nel diritto italiano testimoniano in maniera inequivoca come gli orientamenti di una dottrina, fino a qualche decennio fa del tutto isolata, abbiano assolto, in qualche misura, «accanto alle funzioni di interpretazione e di ricostruzione (del sistema), anche quella di partecipare al processo di creazione del diritto, in particolare della formazione del diritto giurisprudenziale»<sup>5</sup>. Se confrontata con i «moltissimi esempi che testimoniano l'influenza della dottrina sulla giurisprudenza»<sup>6</sup>, alcuni dei quali hanno segnato profondamente l'evoluzione dei diritti anche dell'area euro-continentale<sup>7</sup>, il «ruolo egemone del formante dottrinale»<sup>8</sup> si è manifestato, in questa materia, che rappresenta una significativa terra di confine (ma anche di confluenza) tra *property* e *liability rules*<sup>9</sup>, nell'indurre la Cassazione a ribaltare una "giurisprudenza pietrificata" che affondava le sue radici nella più consolidata tradizione giuridica.

Il codice italiano del 1865, seguendo ancora una volta il Code Napoléon, non aveva previsto alcuna disciplina in materia<sup>10</sup>. Il codice tedesco, anche dopo la riforma del 1960, nel considerare la wesentliche Beeinträchtigung (§ 906, comma 2, BGB) sempre lecita se conforme alla ortsübliche Benutzung, «non muta i termini del rapporto e privilegia comunque la prospettiva dell'immittente danneggiante», adottando un criterio (quello dell'uso normale consentito dalla condizione dei luoghi) che «concerne l'uso del bene più che le conseguenze che quell'uso provoca nel fondo vicino»<sup>11</sup>. Ma anche l'art. 844 c.c., che pur evita la concorrenza tra i due (contrapposti) criteri dell'"uso normale" e del "normale

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> R. FAVALE, La circolazione del formante dottrinale nella giurisprudenza tedesca, in S. BAGNI, N. NICOLINI, E. PALICI DI SUNI, L. PEGORARO, A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, M. SERIO (a cura di), Giureconsulti e giudici. L'influsso dei professori sulle sentenze, vol. II, La dottrina nella giurisprudenza oltre i confini di spazio, giurisdizione e materia, Torino, 2016, p. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> R. FAVALE, La circolazione del formante dottrinale nella giurisprudenza tedesca, cit., p. 23. Oltre ai molteplici contributi contenuti nel volume cit. in nt. prec., v., in vario senso, gli articoli pubblicati in S. BAGNI, N. NICOLINI, E. PALICI DI SUNI, L. PEGORARO, A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, M. SERIO (a cura di), Giureconsulti e giudici. L'influsso dei professori sulle sentenze, vol. I, Le prassi delle Corti e le teorie degli studiosi, Torino, 2016, passim.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Sul punto, A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Quando la dottrina si fa giurisprudenza, in Giureconsulti e giudici, vol. I, cit., pp. 113-177.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Con specifico riferimento al diritto tedesco, A. GAMBARO, in A. GAMBARO - R. SACCO, Sistemi giuridici comparati, III ed., Torino, 2008, p. 270.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> In proposito, U. MATTEI, Tutela inibitoria e tutela risarcitoria. Contributo alla teoria dei diritti sui beni, Milano, 1987, pp. 238 ss., 349 ss.; e già R. PARDOLESI, Azione reale e azione di danni nell'art. 844 c.c. Logica economica e logica giuridica nella composizione del conflitto tra usi incompatibili delle proprietà vicine, in Foro it., 1977, I, c. 1144 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Per qualche cenno, F.P. TRAISCI, Le immissioni fra tutela proprietaria e tutela della persona. Modelli a confronto, Napoli, 1996, p. 19 ss. Una pregevole ricostruzione della disciplina delle immissioni, dal diritto romano classico alle codificazioni, è in F. TUCCILLO, Rapporti di vicinato e immissioni, cit., p. 133 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Immissioni e «rapporto proprietario»*, cit., p. 76 s. Sul criterio dell'uso normale, di grande interesse sono le considerazioni svolte da F. TUCCILLO, *Rapporti di vicinato e immissioni*, cit., p. 141 ss.

godimento" (previsti, invece, dall'art. 31 del progetto di codice civile)<sup>12</sup>, è stato considerato un testo generico scarsamente rigoroso anche dal punto di vista linguistico<sup>13</sup>, che difetterebbe del «necessario coefficiente di certezza»<sup>14</sup>, del precetto e della sanzione<sup>15</sup>, e che consentirebbe soluzioni diverse e persino contrapposte<sup>16</sup>.

La «presunta ambiguità dell'art. 844 cod. civ.» <sup>17</sup> ha ispirato un'interpretazione, da parte della dottrina di gran lunga prevalente e, soprattutto, dell'unanime giurisprudenza, che è risultata «ispirata certo all'esigenza produttivistico-corporativa propria del regime fascista» <sup>18</sup>. L'interpretazione dicotomica dell'art. 844 ha consentito di intendere il capoverso come *lex specialis*, "deroga" al principio espresso nel comma 1<sup>19</sup>. Da qui la classificazione giurisprudenziale delle attività immissive «in tre categorie: le immissioni lecite, comprese nella soglia di normale tollerabilità (art. 844, comma 1); le immissioni che eccedono i limiti di normale tollerabilità, considerate lecite in quanto rispondenti alle esigenze della produzione [...]; le immissioni illecite che eccedono la normale tollerabilità e che non rispondono all'interesse della produzione» <sup>20</sup>. In assenza di un'espressa previsione, la dottrina si è interrogata sul (discutibile) fondamento della c.d. "prassi indennitaria": da un lato si è ravvisata un'ipotesi di responsabilità oggettiva <sup>21</sup>, dall'altro si è richiamata la teoria dell'atto lecito dannoso <sup>22</sup>. Ma la corresponsione dell'indennizzo, espressione di un'aprioristica prevalenza delle ragioni della produzione sulle ragioni della

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Sul punto, la critica di D. BARBERO, Osservazioni sul Titolo secondo: Della proprietà, in Osservazioni intorno al Secondo Libro del Progetto di Codice civile (agosto 1937-XV), Milano, 1938, p. 80.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> V. LOJACONO, Gli atti di immissione. Considerazioni di diritto privato, Milano, 1972, p. 21 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> V. LOJACONO, Gli atti di immissione, cit., p. 115.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> V. LOJACONO, Gli atti di immissione, cit., p. 114.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> V. LOJACONO, Gli atti di immissione, cit., p. 34.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Immissioni e «rapporto proprietario», cit., p. 97.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> F.P. TRAISCI, *Le immissioni*, cit., p. 25. Tuttavia, per un'attenta analisi dei significati assunti, nel linguaggio giurisprudenziale, dal criterio dell'"uso normale" e dalla (regola della) "normale tollerabilità", v. F. NAPPI, *Le regole proprietarie e la teoria delle immissioni*, Napoli, 1986, p. 74 ss. e *passim*.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Testualmente, A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Immissioni e «rapporto proprietario»*, cit., p. 97 s.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> A. Procida Mirabelli di Lauro, *Immissioni e «rapporto proprietario»*, cit., p. 99 s. Oltre alla giur. *ivi* cit., tale orientamento è ribadito, sulla scia delle Sezioni unite (Cass., Sez. un., 26 ottobre 1957, n. 4156, in *Giust. civ.*, 1958, I, p. 43 ss.), tra le altre, da Cass., 1° febbraio 1993, n. 1226, in *Rep. Giust. civ.*, 1994, voce *Proprietà*, p. 3530, n. 15; Cass., 5 agosto 1992, n. 9298, *ivi*, 1992, voce cit., p. 5311, n. 15; Cass., 26 maggio 1990, n. 4903, *ivi*, 1991, voce cit., p. 3405, n. 19; Cass., 9 marzo 1988, n. 2366, in *Rep. Foro it.*, 1988, voce *Proprietà*, c. 2391, n. 26; Cass., 16 giugno 1987, n. 5287, *ivi*, 1989, voce cit., c. 2416, n. 28; Cass., 23 febbraio 1982, n. 1115, *ivi*, 1982, voce cit., c. 2376, n. 19; Cass., 10 marzo 1980, n. 1593, in *Foro it.*, 1980, I, c. 2197 ss.; Cass., 13 gennaio 1975, n. 111, in *Giur. it.*, 1975, I, 1, c. 1036 ss.; Cass., 30 maggio 1973, n. 1616, in *Foro it.*, 1974, I, c. 807 ss.; e già Cass., 21 dicembre 1942, n. 2717, *ivi*, 1943, c. 121 ss. L'interpretazione dicotomica dell'art. 844 c.c. era seguita dalla pressoché unanime dottrina: per tutti, F. DE MARTINO, *Della proprietà*, in *Comm. del Cod. civ.* Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1964, p. 185.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Sul punto, G. VISINTINI, Le immissioni nel quadro dei conflitti di vicinato (Studio comparativo del diritto francese e italiano), II, L'esperienza italiana, in Riv. dir. civ., 1975, I, p. 42 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> In argomento, G. TUCCI, La risarcibilità del danno da atto lecito nel diritto civile, in Riv. dir. civ., 1967, I, pp. 228 ss., 245 s.

### Maria Feola

proprietà<sup>23</sup> (e delle altre situazioni soggettive lese), nel rispondere all'esigenza di «contemperare interessi contrapposti», avrebbe svolto non «la funzione di reintegrazione patrimoniale di un soggetto che ha subito un danno ingiusto, ma quella di attribuire un corrispettivo al titolare di un bene per le conseguenze dannose della limitazione del contenuto del suo diritto»<sup>24</sup>.

Con riferimento, poi, alle modalità ed ai criteri di computazione dell'indennizzo, la Cassazione, «pur muovendo da un'identica premessa, è pervenuta a diverse soluzioni: ora ha inteso l'intollerabilità nella sua interezza, rapportando l'indennizzo al pregiudizio sofferto senza detrarre l'importo della c.d. franchigia, quindi lo svilimento che il bene ha sofferto fino alla soglia (superiore) della normale tollerabilità; ora ha ragguagliato la rendita, in considerazione di una sorta di affievolimento del diritto di proprietà, al minor reddito del bene rispetto a quello che si sarebbe ottenuto qualora le immissioni fossero state contenute nel limite della normale tollerabilità»<sup>25</sup>. Quest'ultimo orientamento, che pur nulla dice sulle modalità di liquidazione dell'indennizzo, diventa ben presto prevalente, ma suscita perplessità in dottrina: da un lato appare eccessivamente restrittivo, in quanto consente di ristorare la sola diminuzione della rendita fondiaria (c.d. «di posizione»), senza assicurare un'adeguata protezione, anche sotto il profilo patrimoniale, a tutti gli interessi tipicamente riconducibili al godimento fondiario<sup>26</sup>; dall'altro si rileva come la capitalizzazione del minor reddito del fondo implichi l'indennizzo di un danno soltanto ipotizzato, cioè la produttività del fondo in assenza di immissioni<sup>27</sup>.

2. Agli esordi degli anni '80 già da tempo la dottrina<sup>28</sup> aveva iniziato a prendere coscienza del ruolo assunto dalle norme costituzionali nella reinterpretazione e nella ricostruzione dell'intero sistema del diritto civile<sup>29</sup>, sul fondamento della lettura dell'art. 2

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> R. PARDOLESI, Circolazione del fondo soggetto ad «immissioni industriali» e diritto all'indennizzo, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1978, p. 394.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> C. SALVI, Le immissioni industriali. Rapporti di vicinato e tutela dell'ambiente, Milano, 1979, p. 258 s.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Immissioni e «rapporto proprietario»*, cit., p. 104, *ivi* la giurisprudenza cit. Il primo orientamento, più antico, è sostenuto, ad es., da Cass., 26 ottobre 1957, n. 4156, in *Giust. civ.*, 1958, I, p. 46; Cass., 21 dicembre 1942, n. 2717, cit., c. 123. Il secondo, divenuto poi prevalente, da Cass., 13 gennaio 1975, n. 111, cit., c. 1036; Cass., 30 maggio 1973, n. 1616, cit., c. 814.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> C. SALVI, Le immissioni industriali, cit., p. 271.

 $<sup>^{\</sup>rm 27}$  R. PARDOLESI, Circolazione del fondo, cit., p. 399 s.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> In ordine cronologico, U. NATOLI, Limiti costituzionali dell'autonomia privata nel rapporto di lavoro, I, Introduzione, Milano, 1954, pp. 46, 85 ss.; M. GIORGIANNI, Il diritto privato e i suoi attuali confini, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1961, p. 399 ss.; R. NICOLÒ, Diritto civile, in Enc. dir., XII, Milano, 1964, p. 907 ss.; P. RESCIGNO, Per una rilettura del Codice civile, in Giur. it., 1968, IV, p. 224.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, Napoli, 1983.

cost. quale clausola generale (e "aperta") di ordine pubblico costituzionale<sup>30</sup> che qualifica la persona umana come «valore dei valori»<sup>31</sup> del vigente ordinamento.

Si imponeva un ripensamento della disciplina delle immissioni che, troppo a lungo «influenzata dalla prospettiva produttivistica che ispira il codice civile»<sup>32</sup>, prendesse coscienza del superamento della teoria dei limiti esterni, del passaggio da un'idea individualistica di proprietà ad una «prospettiva relazionale, fondata sulla conformazione dinamica e mutevole delle reciproche situazioni soggettive che il rapporto a volta a volta» pone in relazione<sup>33</sup>, del ruolo svolto dalla funzione sociale nel plasmare «a monte il contenuto del diritto» e nel costituire «la giustificazione della sua tutela»<sup>34</sup>, dell'emergere di «contro-interessi qualificati» altri rispetto «a situazioni stricto sensu proprietarie»<sup>35</sup>.

Da qui il tentativo della dottrina di individuare l'«esatta natura e consistenza degli interessi incisi al fine di apprestare adeguati strumenti di tutela»<sup>36</sup>. Se, per un verso, la dottrina più tradizionale, concordando con la decisione della Corte costituzionale<sup>37</sup>, continuava ad esprimere perplessità in ordine al «tentativo di enucleare in modo egualmente astratto dalla storia e dall'assetto dei rapporti sociali, generici "valori" ai quali ricondurre una nuova interpretazione dell'art. 844 c.c., 844 c.c., volta a proporre una più valida tutela per la persona umana e per la salubrità dell'ambiente. E ciò, perché la logica proprietaria intrinseca alla struttura e alla funzione di tale norma non avrebbe consentito la protezione di interessi diversi da quelli strettamente connessi con il godimento fondiario<sup>39</sup>. Per altro verso, si iniziava a proporre una lettura costituzionalmente orientata (ai sensi dell'art. 32 cost.) dell'art. 844 c.c., 10, il quale, sebbene collocato tra le norme destinate a tutelare gli interessi proprietari, poteva «svolgere un ruolo importante nella

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> In questi termini, P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, II ed., Napoli, 1991, p. 325 ss.; ID., Il diritto civile nella legalità costituzionale, in G. ALPA, G. CONTE (a cura di), Diritti e libertà fondamentali nei rapporti contrattuali, Torino, 2018, p. 332.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Così già P. PERLINGIERI, La personalità umana nell'ordinamento giuridico, Camerino-Napoli, 1972, p. 22.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> A. DE MAURO, La disciplina delle immissioni tra indennizzo e risarcimento, in Danno resp., 2018, p. 292.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Immissioni e «rapporto proprietario», cit., p. 13; ID., La proprietà come rapporto. A proposito dell'interpretazione unitaria e sistematica dell'art. 844 c.c., in Riv. crit. dir. priv., 1997, p. 59 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> A. DE MAURO, *La disciplina delle immissioni*, cit., p. 294. Su tutti, il magistrale contributo di S. RODOTÀ, *Il terribile diritto*. Studi sulla proprietà privata, Bologna, 1981, passim.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Immissioni e «rapporto proprietario», cit., p. 243.

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Immissioni e «rapporto proprietario», cit., p. 341.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Corte cost., 10 luglio 1974, n. 247, in *Giust. civ.*, 1974, III, p. 430, commentata favorevolmente da C. SALVI, *Legittimità e razionalità dell'art.* 844 codice civile, in *Giur. it.*, 1975, I, 1, c. 588 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> C. SALVI, Le immissioni industriali, cit., p. 384.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> C. SALVI, Le immissioni industriali, cit., pp. 348, 353, 206 e passim. Tuttavia, i rilievi critici di G. VISINTINI, Recensione a C. Salvi, Le immissioni industriali, in Riv. dir. civ., 1981, I, p. 227.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> G.G. D'ANGELO, L'art. 844 codice civile e il diritto alla salute, in F.D. BUSNELLI, U. BRECCIA (a cura di), Tutela della salute e diritto privato, Milano, 1978, p. 433.

direzione di una effettiva tutela civilistica della salute»<sup>41</sup>. Lo stesso oggetto del diritto di proprietà di cui all'art. 844 c.c. sarebbe «strettamente connesso alla persona», e ciò spiegherebbe «perché la tutela offerta da questa norma riguarda interessi più riferibili alla persona che al rapporto tra persona e cosa»<sup>42</sup>. L'«arricchimento del contenuto dell'art. 844» avrebbe consentito di «comprendervi la tutela del diritto alla salute del proprietario», la quale «non sarebbe limitata soltanto all'integrità fisica, ma si estenderebbe anche al "benessere psichico", alla "qualità della vita" ed ai valori della persona",<sup>43</sup>. Così la dottrina civilistica, sulla scia di un autorevole insegnamento <sup>44</sup>, inizia ad interessarsi anche alla tutela dell'ambiente <sup>45</sup>. E poiché l'interesse alla preservazione dell'ambiente non può essere considerato soltanto come una «propaggine del diritto individuale alla salute», la proposta di comprendere nell'ambito del capoverso dell'art. 844 anche l'interesse collettivo alla tutela dell'ambiente «non solo non fuoriesce dallo schema della tutela della proprietà, ma neppure lo estende, ponendo in evidenza soltanto una buona ragione per escluderne il sacrificio in favore dell'interesse dell'industria»<sup>46</sup>.

3. Questo dibattito, senz'altro illuminante, che aveva avuto il merito di porre finalmente in discussione la consolidata interpretazione dell'art. 844 c.c. soprattutto sotto il profilo valoriale, non aveva però fornito indicazioni volte a superare la dominate interpretazione giurisprudenziale che, sulla base della "interpretazione dicotomica" dell'art. 844 c.c., continuava ad intendere il "giudizio di contemperamento" (comma 2) come una autonoma regola di condotta, prevalente per il principio di specialità (lex specialis derogat generali) rispetto alla regola della normale tollerabilità (comma 1), che consentiva di considerare lecita qualsiasi immissione pur intollerabile che realizzasse, in qualche misura, le "esigenze della produzione".

Da qui la proposta di un'interpretazione «unitaria e sistematica» dell'art. 844, fondata sull'individuazione dell'unico «criterio valutativo della liceità o dell'illiceità dell'influenza» nella «regola che, riferendosi alle ripercussioni che l'uso del fondo determina nella situazione vicinale, impone al proprietario di sopportare le immissioni

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> V. SCALISI, *Immissioni di rumore e tutela della salute*, in *Riv. dir. civ.*, 1982, I, p. 129. Così anche F.P. TRAISCI, *Le immissioni*, cit., p. 291 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> F. NAPPI, La tutela contro le attività inquinanti e l'art. 844 c.c., in Ecologia e disciplina del territorio, Atti del Convegno di Pontremoli (29-31 maggio 1975), Milano, 1976, p. 307.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> G. TORREGROSSA, Profili della tutela dell'ambiente, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1980, p. 1416.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> A. PREDIERI, Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio, in Urbanistica, tutela del paesaggio, espropriazione. Saggi, Milano, 1969, p. 3 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Oltre agli Atti del Convegno di Pontremoli (29-31 maggio 1975), Ecologia e disciplina del territorio, cit., passim, cfr. S. PATTI, La tutela civile dell'ambiente, Padova, 1979, p. 16 ss.; F. DI GIOVANNI, Strumenti privatistici e tutela dell'ambiente», Padova, 1982, p. 79 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> A. LENER, Violazione di norme di condotta e tutela civile dell'interesse all'ambiente, in Annali Fac. Giur. Univ. Perugia, 1980, p. 97.

normalmente tollerabili» 47. In tal senso deponevano «le argomentazioni teleologiche ed assiologiche» che ravvisavano «nelle prescrizioni costituzionali (utilità sociale, art. 41 comma 2; funzione sociale, art. 42, comma 2) e speciali (l. 13 luglio 1966, n. 615; d.P.R. n. 322 del 1971; d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, ecc.) un "rafforzamento" della disciplina civilistica sulle immissioni» 48. Infatti, la «valutazione di utilità sociale (art. 41, comma 2, cost.), che deve ispirare in massima parte il giudizio di contemperamento (art. 844, comma 2), non è riducibile soltanto in termini economicistici né ad istanze esclusivamente economicistiche»<sup>49</sup>. E «se è vero che l'attività economica pubblica e privata deve essere subordinata alla realizzazione di finalità sociali da determinare in concreto secondo un preciso programma di gestione (art. 41, comma 3, cost.), e che l'iniziativa economica dei privati "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana" [...], i valori di sicurezza, di libertà e di dignità della persona non riguardano una sfera distinta da quella dell'utilità sociale [...] ma ne limitano e ne finalizzano il contenuto, ne conformano la funzione: si pongono come valori-limite, ma anche come parametri idonei a valutare la meritevolezza delle modalità di esercizio dell'iniziativa economica»<sup>50</sup>.

L'interpretazione unitaria dell'art. 844, inoltre, sembrava «resa palese dal medesimo significato letterale dell'espressione contenuta nel capoverso, là dove dispone che l'autorità giudiziaria "Nell'applicare questa norma [...]", cioè la normale tollerabilità, "deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà", potendo tener conto altresì della priorità di un determinato uso»<sup>51</sup>. Ciò significa che «Soltanto il giudizio di tollerabilità, a differenza degli ulteriori criteri (contemperamento, condizione dei luoghi, priorità dell'uso) che [...] esauriscono la loro operatività in funzione della normale tollerabilità, attiene al piano della valutazione di illiceità o di liceità (*rectius*, non

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Immissioni e «rapporto proprietario»*, cit., p. 257. Tale aspetto è riconosciuto, con estrema lucidità, da F. TUCCILLO, *Rapporti di vicinato e immissioni*, cit., p. 149, ove rileva (anche in nt. 79) che per tale A. «la normale tollerabilità è la regola di condotta che stabilisce il limite di non illiceità delle immissioni». Per qualche spunto, anche se in una prospettiva alquanto diversa, v. C. LORENZETTI, *In tema di immissioni e di normale tollerabilità*, in *Giur. it.*, 1968, I, 2, c. 560, secondo il quale la normale tollerabilità dovrebbe attenere al «piano della valutazione che l'ordinamento dà di un certo fenomeno».

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, La proprietà come rapporto, cit., p. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Immissioni e «rapporto proprietario»*, cit., p. 253 s. Rileva come tale A. discorra «di 'proprietà' al plurale e 'discipline' delle immissioni, sottolineando la loro variabilità secondo la funzione del rapporto», F. TUCCILLO, *Rapporti di vicinato e immissioni*, cit., p. 150, in nt. 82.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Immissioni e «rapporto proprietario»*, cit., p. 254 s., che riprende, sul punto, il pensiero di A. LENER, *Violazione di norme di condotta*, cit., p. 83.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Immissioni e «rapporto proprietario», cit., p. 280.

illiceità)»<sup>52</sup> delle immissioni: «l'immissione intollerabile è sempre illecita, il danno deve essere risarcito per intero e l'attività che provoca l'influenza, poiché viola comunque una regola di condotta, può essere eventualmente inibita»<sup>53</sup>.

Il c.d. giudizio di contemperamento non poteva essere considerato come una «norma speciale, perché, di per sé, non è norma (autonoma), ma è un criterio ermeneutico rivolto direttamente all'interprete che, al pari della condizione dei luoghi e del c.d. preuso, esaurisce la sua operatività esclusivamente in funzione»<sup>54</sup> della regola di normale tollerabilità.

L'interpretazione proposta che, come acutamente si è rilevato, non lasciava «alcuna alternativa tra la liceità delle immissioni inferiori al livello di tollerabilità (alla determinazione del quale concorrerebbe il riferimento alle "esigenze della produzione") e l'illiceità di quelle intollerabili (che devono essere vietate, oltre a dar luogo al risarcimento del danno)»<sup>55</sup>, dopo alcuni decenni è stata recepita dalla giurisprudenza della Cassazione, anche più recente, la quale, ribaltato il suo tradizionale orientamento "dicotomico-indennitario", testualmente afferma: «L'art. 844 impone, nei limiti della normale tollerabilità e dell'eventuale contemperamento delle esigenza della proprietà con quelle della produzione, l'obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni attuate nell'ambito delle norme generali e speciali che ne disciplinano l'esercizio. Viceversa, l'accertamento del superamento della soglia di normale tollerabilità di cui all'art. 844 c.c. comporta, nella liquidazione del danno da immissioni, l'esclusione di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso poiché, venendo in

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Immissioni e «rapporto proprietario»*, cit., p. 258. Tale interpretazione è posta in evidenza anche da F. TUCCILLO, *Rapporti di vicinato e immissioni*, cit., p. 149, in nt. 79.

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Immissioni e «rapporto proprietario*», cit., p. 286. Anche secondo G. VISINTINI, *Immissioni e tutela dell'ambiente*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1976, p. 689 s., l'applicazione dei principi generali in materia di risarcimento da fatto illecito consentirebbe di non limitare la riparazione al solo "indennizzo", ma di estendere il risarcimento ad ogni altro pregiudizio economico causato dalle immissioni. Afferma che l'art. 844 costituirebbe «un classico esempio di ampio potere discrezionale lasciato al giudice nella concessione o meno dell'inibitoria», A. FRIGNANI, *L'*injunction *nella* common law *e l'inibitoria nel diritto italiano*, Milano, 1974, p. 534.

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Immissioni e «rapporto proprietario»*, cit., p. 279 s. Concorda, oggi, con tale interpretazione, F. TUCCILLO, *Rapporti di vicinato e immissioni*, cit., p. 149, in nt. 78, ove rileva che anche la «condizione dei luoghi e il 'preuso'» sono «criteri ermeneutici rivolti al giudice».

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> La pregevole sintesi è di C. SALVI, voce *Immissioni*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XV, Roma, 1989, p. 3, il quale, però, critica questa ricostruzione affermando che l'interpretazione unitaria dell'art. 844 c.c., nel presupporre la sussunzione delle esigenze della produzione nel giudizio di tollerabilità, aprirebbe «la via a una tutela ancora più accentuata delle attività immissive connesse ad imprese industriali, le quali difficilmente verrebbero dichiarate illecite». Replica a tale osservazione, A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *La proprietà come rapporto*, cit., p. 78, là dove rileva che «In tal modo si finisce con l'attribuire al giudice, in modo apodittico, il potere di dichiarare lecite immissioni che oggettivamente eccedono la normale tollerabilità».

considerazione, in tale ipotesi, unicamente l'illiceità del fatto generatore del danno arrecato a terzi, si rientra nello schema dell'azione generale di risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. e specificamente, per quanto concerne il danno non patrimoniale risarcibile, in quello dell'art. 2059 c.c., <sup>56</sup>.

Viene «ribadito l'ulteriore principio, del pari affermato da questa Corte, secondo cui "L'art. 844, comma 2, c.c., nella parte in cui rimette alla valutazione del giudice il contemperamento delle esigenze della produzione con le ragioni della proprietà, considerando eventualmente la priorità di un determinato uso, va letto tenendo conto che il limite della tutela della salute è da ritenersi ormai intrinseco nell'attività di produzione, oltre che nei rapporti di vicinato, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, sicché deve sempre considerarsi prevalente – rispetto alle esigenze della produzione – la soddisfazione di una normale qualità della vita. Ne deriva l'esclusione, in siffatta evenienza, dell'impiego di qualsiasi criterio di contemperamento di interessi contrastanti e di priorità dell'uso» <sup>57</sup>.

4. L'orientamento tradizionale della Cassazione<sup>58</sup>, ovvero quello che aveva consolidato l'interpretazione "dicotomica" dell'art. 844 e la conseguente prassi indennitaria, aveva altresì escluso con fermezza ogni tipo di interferenza tra l'art. 844 e le discipline di settore (all'epoca, la l. 13 giugno 1966, n. 615 e il regolamento approvato con d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322) che, lentamente e faticosamente, iniziavano a proteggere la salubrità dell'ambiente. Le due normative avrebbero dato luogo a zone «che non sono mai secanti tra loro»<sup>59</sup>, tutelando «oggetti diversi» ed avendo «distinti campi di applicazione»<sup>60</sup>. Mentre la norma codicistica avrebbe avuto ad oggetto esclusivo i conflitti tra usi incompatibili di proprietà immobiliari contigue, la disciplina "pubblicistica" avrebbe riguardato la tutela della «salute pubblica dai pericoli derivanti dall'inquinamento atmosferico»<sup>61</sup>, quindi «la determinazione di comportamenti che prescindono dal loro

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> Cass., Sez. II, 14 novembre 2024, n. 29393, cit., che intende dare «continuità al principio» già espresso, tra le altre, da Cass., Sez. II, 3 settembre 2018, n. 21554, ord., Rv 650173; e da Cass., Sez. III, 13 marzo 2007, n. 5844, Rv 597527.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Cass., 14 novembre 2024, n. 29393, cit.; che richiama, sul punto, Cass., Sez. II, 31 agosto 2018, n. 21504, Rv 650317; Cass., Sez. II, 8 marzo 2010, n. 5564, Rv 611786.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Che trovava concorde, all'epoca, anche un'autorevole dottrina: infatti, per C. SALVI, *Le immissioni industriali*, cit., p. 395, l'immissione industriale che superi la soglia di tollerabilità «può ricevere la qualifica di liceità attraverso il giudizio di "contemperamento" previsto dal 2° c. dell'art. 844, in quanto rispondente alle "esigenze della produzione"».

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Cass., 28 marzo 1980, n. 2062, in Foro it., 1980, I, c. 2194.

<sup>60</sup> Cass., 1º febbraio 1993, n. 1226, in Rep. Giust. civ., 1994, voce Proprietà, p. 3530, n. 16.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Cass., 1º febbraio 1993, n. 1226, cit., p. 3530, n. 16. Conf., tra le tante, Cass., 16 marzo 1988, n. 2470, in Rep. Giust. civ., 1990, voce Proprietà, p. 3406, n. 17; Cass., 12 marzo 1987, n. 2580, in Rep. Foro it., 1987, voce Proprietà, c. 2705, n. 22.

collegamento con la proprietà fondiaria»<sup>62</sup>. Era da escludere, quindi, sia di poter risolvere il giudizio di contemperamento sulla base di regole astratte e rigide, in base alle quali «aritmeticamente stabilire il limite di tollerabilità delle immissioni», sia di poter utilizzare «un criterio fisso di determinazione dell'indennizzo, nel caso che il giudice ritenesse di ricorrere a tale mezzo di contemperamento degli opposti interessi delle parti»<sup>63</sup>. Poiché l'art. 844 c.c. non dettava né criteri, né regole fisse, in tale materia dominava il principio «di relatività e del caso per caso, essendo affidato al giudice il compito moderatore ed equilibratore da esercitarsi di volta in volta con equo e prudente apprezzamento [...] in relazione alle singole situazioni particolari e alla entità degli interessi in conflitto»<sup>64</sup>.

Questa interpretazione, tuttavia, era stata sottoposta alla critica della dottrina più avvertita<sup>65</sup>. La Cassazione, pur in presenza di immissioni eccedenti i limiti massimi consentiti, ovvero di immissioni che violavano le regole di condotta stabilite dal legislatore, ammetteva che il giudice, nell'esercizio del potere equitativo a lui attribuito dal "giudizio di contemperamento", potesse "liceizzare" immissioni oggettivamente illecite che, talvolta, potevano integrare anche fattispecie di reato. Pur nella consapevolezza, ad es., che la disciplina avverso l'inquinamento dell'aria (art. 2 d.P.R. n. 322 del 1971) avesse ad oggetto le concentrazioni degli inquinanti all'esterno del perimetro industriale (emissioni), si era affermato che «il giudice, nella valutazione della normale tollerabilità (art. 844 c.c.)» fosse «tenuto ad applicare le regole previste dalla normativa speciale, amministrativa e penale che prescrivono, in relazione agli inquinamenti acustici, dell'aria e delle acque, i parametri massimi di sopportabilità ambientale<sup>66</sup>. «"Normalmente tollerabile" è l'immissione che può essere sopportata "secondo la norma", in relazione ai valori espressi dall'ordinamento nella sua unitarietà»<sup>67</sup>. Il giudizio di normale tollerabilità, quindi, doveva trovare fondamento non «nell'equità o nella legge di natura, ma in un criterio giuridico di valutazione»<sup>68</sup>. Ne consegue «che la normale tollerabilità è

<sup>&</sup>lt;sup>62</sup> Per tutte, Cass., 28 marzo 1980, n. 2062, cit., c. 2194 s. Proponeva, invece, di coordinare l'art. 844 c.c. con la disciplina a tutela dell'ambiente, G. VISINTINI, Il divieto di immissioni e il diritto alla salute nella giurisprudenza odierna e nei rapporti con le recenti leggi ecologiche, in Riv. dir. civ., 1980, II, p. 256 ss. Non così, F. DI GIOVANNI, Strumenti privatistici, cit., p. 24.

<sup>63</sup> Cass., 10 marzo 1980, n. 1593, cit., c. 2202.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup> Cass., Sez. un., 26 ottobre 1957, n. 4156, in Giust. civ., 1958, I, pp. 43 e 45.

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup> Soprattutto, G. VISINTINI, *Il divieto di immissioni*, cit., p. 256 ss.; EAD., *Immissioni (Diritto civile)*, in Noviss. Dig. it., Appendice, III, Torino, 1982, p. 1222; A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Immissioni e «rapporto proprietario»*, cit., p. 270 ss. In tema di immissioni sonore, G. ALPA, *Immissioni sonore, normale tollerabilità e rischio d'impresa*, in Giur. merito, 1974, I, p. 11 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>66</sup> A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Immissioni e «rapporto proprietario»*, cit., p. 270; conf. A. GAMBARO, *Il diritto di proprietà*, in *Tratt. di dir. civ. e comm.* Cicu e Messineo, Milano, 1995, pp. 510 e 518.

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup> A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *La proprietà come rapporto*, cit., p. 83 s.; e già ID., *Immissioni e «rapporto proprietario»*, cit., p. 264.

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup> A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Immissioni e «rapporto proprietario»*, cit., p. 264 s. Contra, fondavano il giudizio di normale tollerabilità su una concezione naturalistica della condizione dei luoghi,

rappresentata dalla sopportabilità che la regola di condotta (art. 844, nel suo coordinamento con la disciplina "speciale") prescrive in relazione allo specifico rapporto»<sup>69</sup>. Ma il giudice «chiamato a dirimere un conflitto tra usi incompatibili di proprietà vicine (art. 844 cod. civ.), là dove v'è una specifica regola di condotta che consente di individuare la soglia di sopportabilità ambientale può [...] adeguare la "normale tollerabilità" [...] ad un limite inferiore a quello massimo previsto dagli standards»<sup>70</sup> (si pensi, ad es., ad immissioni in una zona residenziale o, addirittura, ospedaliera). Il «criterio del contemperamento, come quello della condizione dei luoghi e del preuso, può consentire al giudice» di estendere «la soglia di tollerabilità fino al limite massimo consentito agli standards»<sup>71</sup>. Ma l'immissione che «eccede i limiti massimi di tollerabilità [...] previsti dagli standards [...] integra comunque la fattispecie dell'illecito»<sup>72</sup>: il «danno deve essere risarcito per intero e l'attività che provoca l'influenza [...] eventualmente inibita»<sup>73</sup>.

5. La giurisprudenza più recente, agli esordi del nuovo millennio, ha recepito integralmente questo orientamento, poi definito della c.d. "interferenza relativa"<sup>74</sup>. Poiché «le leggi e i regolamenti che disciplinano le attività produttive e che fissano le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità in materia di immissioni perseguono interessi pubblici, disciplinando in via generale ed assoluta i livelli di accettabilità delle immissioni al fine di assicurare alla collettività il rispetto dei limiti minimi»<sup>75</sup>, il superamento «di tali livelli è senz'altro illecito, mentre l'eventuale non superamento non può considerarsi senz'altro lecito, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità essere effettuato alla stregua dei principi stabiliti dall'art. 844 c.c.»<sup>76</sup>.

tra le tante, Cass., 10 marzo 1980, n. 1593, cit., c. 2202 s.; Cass., 28 marzo 1980, n. 2062, cit., c. 2196; Cass., 13 gennaio 1975, n. 111, cit., c. 1042; Cass., 30 maggio 1973, n. 1616, cit., c. 811. Tra le prime decisioni ad affermare (sia pur contraddittoriamente rispetto alle sue conclusioni) un «effetto di intersezione con la disciplina della legge speciale», nel senso che quando l'intollerabilità (ai sensi dell'art. 844) «è tale da far superare i limiti della legge ecologica, allora [...] l'utilizzazione del bene diventa sempre attività che contrasta con un limite imperativo ai fini delle immissioni», Trib. Napoli, 15 febbraio 1988, in Rass. dir. civ., 1990, p. 920, con nota di A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Immissioni, normale tollerabilità e tutela dell'ambiente (alla ricerca delle "declamazioni mentitorie" della giurisprudenza).

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Immissioni e «rapporto proprietario», cit., p. 274 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup> A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, *Immissioni e «rapporto proprietario»*, cit., p. 276 s.

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup> A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Immissioni e «rapporto proprietario», cit., p. 282.

<sup>&</sup>lt;sup>72</sup> A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Immissioni e «rapporto proprietario», cit., p. 283.

<sup>&</sup>lt;sup>73</sup> A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Immissioni e «rapporto proprietario», cit., p. 286.

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Tuttavia, in tema di immissioni elettromagnetiche si sarebbe affermato il principio della c.d. "interferenza assoluta": cfr. Cass., 26 febbraio 2024, n. 5074, in *Resp. civ. prev.*, 2024, p. 1163, con nota di R.A. ALBANESE, *Immissioni, norme pubblicistiche, responsabilità. Note dubitative su un connubio consolidato.* 

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Cass., 11 marzo 2019, n. 6906, in *Guida al dir.*, 2019, n. 15, p. 27. L'orientamento è, ormai, del tutto consolidato: per tutte, Cass., 20 gennaio 2017, n. 1606, in *Rep. Foro it.*, 2017, voce *Proprietà*, n. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Cass., 11 marzo 2019, n. 6906, cit., p. 27.

Infatti se, da un lato, «il superamento dei limiti di rumore stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano le attività produttive è, senz'altro, illecito» e tali emissioni, «a maggior ragione, [...] ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino – ancor più esposto degli altri, in ragione della contiguità dei fondi, ai loro effetti dannosi – devono, per ciò solo, considerarsi intollerabili, *ex* art. 844 c.c., e, pertanto, illecite anche sotto il profilo civilistico»<sup>77</sup>. Dall'altro, il «limite di tollerabilità delle immissioni non ha carattere assoluto, ma è relativo alla situazione ambientale, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti»<sup>78</sup>. Spetta «al giudice di merito accertare in concreto il superamento della normale tollerabilità e individuare gli accorgimenti idonei a ricondurre le immissioni nell'ambito della stessa»<sup>79</sup>.

Il rispetto dei limiti legali è, quindi, una condizione necessaria ma non sufficiente a che l'immissione sia considerata lecita. Le "esigenze della produzione", richiamate nel giudizio di contemperamento, possono diventare «rilevanti e prioritarie se apportano un miglioramento delle complessive condizioni sociali e se contribuiscono a creare ricchezza. Se, invece, queste "distruggono ricchezza" (ovvero le risorse ambientali) non c'è ragione alcuna per attribuire loro rilievo»<sup>80</sup>. Si può dire «che esiste un principio generale che impone di attribuire rilevanza alle esigenze della produzione solo nella misura in cui queste rispettino le discipline di settore»<sup>81</sup>.

In tema di immissioni acustiche, il legislatore è intervenuto a più riprese: l'art. 6 ter del d.l. 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito con modifiche dalla l. 27 febbraio 2009, n. 13) dispone che «Nell'accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell'art. 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso».

Tale norma è stata poi precisata dall'art. 1, coma 746, l. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), che ha introdotto nell'art. 6 ter il comma 1 bis, che così recita: «Ai fini dell'attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione». In tal senso, anche se relativamente alle sole immissioni acustiche, il legislatore potrebbe aver manifestato la volontà di esaurire il giudizio di normale tollerabilità, anche nei rapporti di vicinato, nell'accertamento dell'osservanza dei limiti di accettabilità del livello di rumore stabilito dagli standard della disciplina di settore.

<sup>&</sup>lt;sup>77</sup> Cass., 20 gennaio 2017, n. 1606, cit., n. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup> Tra le tante, Cass., Sez. III, 7 ottobre 2016, n. 20198, in *Danno resp.*, 2017, p. 176, con nota di F. PIAIA, *Intollerabilità delle immissioni acustiche: primato dell'art.* 848 c.c. e risarcimento del danno (non patrimoniale).

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Cass., 7 ottobre 2016, n. 20198, cit., p. 176.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup> M.R. MAUGERI, Immissioni, in Le parole del diritto. Scritti in onore di Carlo Castronovo, II, Napoli, 2018, p. 968 ss.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> M.R. MAUGERI, Immissioni, cit., p. 968 ss.; e già G. VISINTINI, Immissioni, cit., p. 1222.

Tuttavia, anche a seguito dell'entrata in vigore di tale disciplina, la Cassazione non ha mutato orientamento<sup>82</sup>. E la spiegazione è da rinvenire nel dictum della Consulta che, nel dichiarare manifestamente inammissibile, per carente descrizione della fattispecie, la questione di legittimità costituzionale proprio dell'art. 6 ter del d.l. n. 208 del 2008, ha affermato che il giudice di merito rimettente aveva trascurato di considerare che «è consolidato il principio che differenzia - quanto a oggetto, finalità e sfera di applicazione la disciplina contenuta nel codice civile dalla normativa di diritto pubblico: l'una posta a presidio del diritto di proprietà e volta a disciplinare i rapporti di natura patrimoniale tra i privati proprietari di fondi vicini; l'altra diretta - con riferimento ai rapporti tra i privati e la p.a. - alla tutela igienico-sanitaria delle persone o comunità esposte»<sup>83</sup>. E ciò ha consentito alla Suprema corte di ribadire il principio secondo il quale «in tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità anche a seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 208 del 2008, art. 6 ter [...], al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione»84.

6. L'accertamento in concreto dell'intollerabilità (e quindi dell'illiceità) di immissioni pur rientranti nei limiti legali e/o regolamentari, fondato, eventualmente, sul criterio c.d. differenziale, ha consentito alle Sezioni unite di risarcire il danno non patrimoniale conseguente ad immissioni illecite anche «indipendentemente dalla sussistenza di un danno biologico documentato, quando sia riferibile alla lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudine di vita quotidiane, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti, la cui tutela è ulteriormente rafforzata dall'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, norma alla quale il giudice interno è tenuto a uniformarsi»<sup>85</sup>.

82 Ad es., Cass., 11 marzo 2019, n. 6906, cit., p. 27.

<sup>83</sup> Corte cost., 21 marzo 2011, n. 103, ord., in Giur. cost., 2011, p. 1436.

<sup>84</sup> Cass., Sez. III, 7 ottobre 2016, n. 20198, cit., p. 175 s.

<sup>&</sup>lt;sup>85</sup> Cass., Sez. un., 1° febbraio 2017, n. 2611, ord., in *Danno resp.*, 2018, p. 482, con il commento di A.L. BITETTO MURGOLO, Nuisance *e danni non patrimoniali* (*ivi*, altresì, Cass., Sez. III, 5 febbraio 2018, n. 2668; Cass., Sez. II, 28 agosto 2017, n. 20445; Cass., Sez. I, 4 luglio 2017, n. 16408; Trib. Como, 5 luglio 2017; Trib. Vicenza, 16 marzo 2017, n. 892).

Riconosciuta l'esistenza (e, parallelamente, la violazione) di questo ulteriore diritto della persona <sup>86</sup>, che trova il suo fondamento costituzionale anche nell'art. 41, comma 2, cost., il giudice, valutate le diverse misure consentite dalla norma in ordine alle modalità di attuazione dell'obbligo di *non facere*, ha il compito di individuare «la fattibilità [...] di accorgimenti alternativi», di «rimedi idonei» a ricondurre le immissioni entro la normale tollerabilità, «costituendo quello della cessazione dell'attività solo il più estremo tra essi, accessibile ove si valuti motivatamente l'inidoneità di altri meno invasivi» <sup>87</sup>.

Accertata la lesione, ovvero l'evento di danno (che la giurisprudenza, nel suo linguaggio, definisce "danno-evento"), la Suprema corte intende «dare continuità» a quel «secondo indirizzo» secondo il quale «il danno non può essere considerato in re ipsa ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c.» La prova del pregiudizio «sofferto a causa della lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione» e del «diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane», ovvero del "danno-conseguenza" (consistente nella «perdita-danno emergente-sofferenza interiore, da un lato, e, dall'altro, mancato guadagno-lucro cessante-danno alla persona nei suoi aspetti esteriori/relazionali») «può – e anzi normalmente non potrà che – essere fornita attraverso presunzioni» Secondo la Cassazione, «una cosa è dire che il danno è presunto [...], altra è dire che può essere provato per presunzioni» della danno è presunto [...], altra è dire che può essere provato per presunzioni» della contenta danno e presunto [...], altra è dire che può essere provato per presunzioni» della contenta danno e presunto [...], altra è dire che può essere provato per presunzioni» della contenta della cont

Tuttavia, questo ricorrente *leitmotiv*, che sarebbe giustificato dal timore (invero, infondato)<sup>91</sup> di ammettere un «risarcimento con funzione punitiva»<sup>92</sup>, è considerato, da un lato, l'ulteriore capitolo di «una storia di superfetazioni interpretative e ipocrisie giurisprudenziali»<sup>93</sup>, dall'altro, espressione dell'infelicissima trasposizione di una

<sup>86</sup> Sul punto, V. CARBONE, Il diritto vivente delle "immissioni": intollerabile è anche il danno alla tranquillità familiare pur se non si misura in decibel, in Danno resp., 2016, p. 29 ss., in nota a Cass., 29 ottobre 2015, n. 22105. Su questa figura di danno alla persona, tuttavia, criticamente, G. PONZANELLI, Le immissioni intollerabili e il rimedio del danno non patrimoniale, ivi, 2010, p. 781.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup> Cass., Sez. VI, 18 luglio 2019, n. 19434, in *Danno resp.*, 2019, p. 766, con nota di A. VOLPATO, *Il danno non patrimoniale subito in conseguenza di immissioni di rumore intollerabili non può ritenersi sussistente* in re ipsa.

<sup>88</sup> Cass., 18 luglio 2019, n. 19434, cit., p. 766.

<sup>89</sup> Cass., 18 luglio 2019, n. 19434, cit., p. 767.

<sup>90</sup> Cass., 18 luglio 2019, n. 19434, cit., p. 767.

<sup>&</sup>lt;sup>91</sup> Lo fa rilevare, molto opportunamente, G. PONZANELLI, La falsa alternativa tra danno in re ipsa e danno conseguenza: in attesa delle Sezioni unite, in Nuova giur. civ. comm., 2022, I, p. 889.

<sup>92</sup> Così, invece, Cass., 18 luglio 2019, n. 19434, cit., p. 767.

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup> Testualmente, P. SIRENA, Danno-evento, danno-conseguenza e relativi nessi causali. Una storia di superfetazioni interpretative e ipocrisie giurisprudenziali, in Resp. civ. prev., 2023, p. 68 ss. In tema di danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo: Cass., Sez. un., 15 novembre 2022, n. 33645, in Danno resp., 2023, p. 37 ss., con nota di F. PIAIA, L'occupazione illegittima di beni immobili: dal danno "in re ipsa" al danno "normale" o "presunto"; Cass., Sez. un., 15 novembre 2022, n. 33659, in Foro it., 2022, I, c. 3625 ss., con i commenti di B. SASSANI - M. MAGLIULO, "In re ipsa, tamen in re alia", e di R. PARDOLESI,

concezione esclusivamente patrimoniale del danno (presupposta dalla Differenztheorie) in un settore in cui i "beni" non hanno (e non potranno mai avere) un valore di mercato<sup>94</sup>. Ma tale orientamento non sembra conferente anche «nella prassi applicativa, specie allorquando il descritto meccanismo probatorio venga impiegato in maniera disinvolta»<sup>95</sup>. «Se si vogliono prendere sul serio» i propositi di questa giurisprudenza, «la sottile linea di discrimine [...] finisce per dipendere integralmente da un duplice fattore: da un lato, la misurazione dello sforzo probatorio richiesto al danneggiato, certamente maggiore, sul versante negativo, rispetto alla mera deduzione di una lesione dell'interesse protetto, ma la cui parametrazione in positivo e tutt'altro che agevole. Dall'altro, non meno importante è la doverosa considerazione delle leggi di esperienza "di cui il giudice può servirsi per formulare inferenze e valutazioni nell'ambito del giudizio di fatto", soprattutto se si consideri che "salvo i casi eccezionali in cui esse corrispondano a leggi naturali o scientifiche", le massime di esperienza non sono [...] di regola idonee a conferire certezza assoluta alla conoscenza del fatto ignorato» 96. La distinzione tra il ragionamento presuntivo e il mero assioma, quale «criterio inferenziale vago ed oggettivamente non verificabile», andrebbe ricercato proprio nella individuazione di una massima di esperienza «che possa ad esso fornire copertura logica solida e coerente» 97.

Napoli, ottobre 2025

Alla ricerca del danno da occupazione illecita (quando c'è, ma non si vede); normalizzazione del danno "in re ipsa" (c'è, ma non si dice)? Ma anche in materia di danno da perdita del rapporto parentale: Cass., Sez. III, 30 agosto 2022, n. 25541, in Danno resp., 2023, p. 195 ss., annotata da C. BARBERIO, Danno da perdita del rapporto parentale: fra danni in re ipsa e danni presuntivi.

<sup>&</sup>lt;sup>94</sup> In tal senso, già A. PROCIDA MIRABELLI DI LAURO, Il danno ingiusto (Dall'ermeneutica bipolare alla teoria generale e "monocentrica" della responsabilità civile), Parte I, in Riv. crit. dir. priv., 2003, p. 18 ss.

<sup>95</sup> A. VOLPATO, Il danno non patrimoniale, cit., p. 774.

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup> A. VOLPATO, Il danno non patrimoniale, cit., p. 774, là dove cita Cass., 4 dicembre 2018, n. 31233, in Danno resp., 2019, p. 392, con nota di G. LONGO, Il danno derivante dalla mancata disponibilità dell'immobile nella più recente giurisprudenza di legittimità.

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup> A. VOLPATO, Il danno non patrimoniale, cit., p. 774, in nt. 45.

### Maria Feola

#### Abstract

Una ricostruzione della disciplina delle immissioni e dei suoi rapporti con le normative di settore fondata sulla reinterpretazione dell'art. 844 c.c. proposta dalla più avvertita scienza giuridica italiana, la quale ha determinato, agli esordi del nuovo millennio, un radicale revirement dei tradizionali orientamenti della Cassazione. Dall'"ermeneutica dicotomica" dell'art. 844 c.c. e dalla conseguente "prassi indennitaria" all'interpretazione «unitaria e sistematica» dell'art. 844 c.c.: la normale tollerabilità quale unica regola di condotta che consente di qualificare la liceità/illiceità delle immissioni. L'accoglimento giurisprudenziale del principio dell'interferenza c.d. relativa, da un lato, induce a considerare sempre illecite le immissioni che eccedono gli standard prescritti dalle discipline di settore; dall'altro consente al giudice, sulla base dei criteri previsti dall'art. 844 c.c. (condizione dei luoghi, ad es.), di accertare in concreto l'intollerabilità (e quindi l'illiceità) di immissioni pur rientranti nei limiti legali e/o regolamentari. Il recente ampliamento dell'area del danno non patrimoniale risarcibile introduce, anche in questo settore, l'annoso problema del danno in re ipsa: da qui la discutibile distinzione tra "danno presunto" e "danno che può essere provato mediante presunzioni".

A reconstruction of the rules governing emissions and their relationship with sector regulations based on the reinterpretation of Article 844 of the Italian Civil Code proposed by the most knowledgeable Italian legal scholars, which led to a radical reversal of the traditional approach of the Court of Cassation at the beginning of the new millennium. From the "dichotomous hermeneutics" of Article 844 of the Italian Civil Code and the resulting "indemnity practice" to the "unitary and systematic" interpretation of Article 844 of the Italian Civil Code: normal tolerability as the only rule that allows the lawfulness/unlawfulness of emissions to be qualified. The acceptance in case law of the principle of so-called relative interference, on the one hand, leads to emissions that exceed the standards prescribed by sector regulations always being considered unlawful; on the other hand, it allows the judge, on the basis of the criteria set out in Article 844 of the Italian Civil Code (e.g. condition of the premises), to ascertain in concrete terms the intolerability (and therefore the unlawfulness) of emissions even if they fall within the legal and/or regulatory limits. The recent extension of the area of compensable non-economic damage introduces, in this sector too, the long-standing problem of damage in re ipsa: hence the questionable distinction between "presumed damage" and "damage that can be proven by presumption".

## Keywords

Immissioni – prassi indennitaria - normale tollerabilità – condizione dei luoghi – liceità/illiceità delle immissioni – discipline di settore – riparazione dei danni non patrimoniali – danno in re ipsa – danno presunto – danno che può essere provato mediante presunzioni

Emissions - "indemnity practice" - normal tolerability - condition of the premises - lawfulness/unlawfulness of emissions - sector regulations - non-economic damage - damage in re ipsa - presumed damage - "damage that can be proven by presumption"